

Milano, 6 settembre 2013

Spettabile  
**Banca d'Italia**  
**Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza**  
**Divisione Normativa Primaria**

*a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo:*  
npv.normativa\_primaria@bancaditalia.it

**Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione pubblica concernente l'aggiornamento delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni) – Cessione di rapporti giuridici in blocco**

Egregi Signori,

desideriamo preliminarmente ringraziarVi per l'opportunità offerta di partecipare alla consultazione pubblica relativa ad alcune modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, di seguito le "**Disposizioni di Trasparenza**").

Rimettiamo di seguito le nostre osservazioni al documento per la consultazione da Voi pubblicato lo scorso giugno 2013 circa le proposte modifiche alle Disposizioni di Trasparenza (il "**Documento di Consultazione**"), e alla relativa relazione sull'analisi di impatto (la "**Relazione**").

#### 1. **SINTESI**

- (a) La presente nota si sofferma sulla proposta di introduzione di un obbligo di preavviso alla clientela della cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "**TUB**").
- (b) La modifica proposta può avere effetti gravosi per gli intermediari in termini di oneri, pianificazione e certezza dei rapporti giuridici.
- (c) Gli obiettivi di trasparenza, tutela della clientela e simmetria informativa potrebbero più utilmente essere perseguiti con l'adozione di procedure idonee ad assicurare la continuità dei servizi, soluzione già delineata nella Relazione in alternativa al proposto preavviso della cessione.

L'elenco dei soci e degli altri professionisti e la loro rispettiva qualifica è disponibile all'indirizzo di cui sopra.

Hogan Lovells Studio Legale è un'entità collegata a Hogan Lovells International LLP, un'associazione a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles.

"Hogan Lovells" è uno studio legale internazionale che comprende Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP e i loro uffici collegati, con sede a: Alicante Amburgo Amsterdam Baltimore Berlino Bruxelles Caracas Colorado Springs Denver Dubai Dusseldorf Francoforte Hanoi Ho Chi Minh Hong Kong Houston Londra Los Angeles Madrid Miami Milano Mosca Monaco New York Northern Virginia Parigi Pechino Philadelphia Praga Rio de Janeiro Roma San Francisco Shanghai Silicon Valley Singapore Tokio Ulaanbaatar Varsavia Washington DC Uffici associati: Budapest Jakarta Jeddah Riyad Zagabria.

La parola "partner" è usata per indicare un partner o un socio di Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP, o di ciascuno degli uffici collegati e i dipendenti e consulenti che abbiano equivalente standing. Alcune delle persone indicate come partner, ma che non sono soci di Hogan Lovells International LLP, non hanno qualifiche equivalenti ai soci. Maggiori informazioni su Hogan Lovells, i partners e le loro qualifiche sono disponibili su [www.hoganlovells.com](http://www.hoganlovells.com).

## 2. OSSERVAZIONI

### 2.1 Entità del preavviso

- (a) Ci permettiamo di segnalare che, nella prassi, l'intervallo tra la conclusione di accordi di cessione di rapporti giuridici in blocco tra banche e il perfezionamento della cessione (con l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) è generalmente inferiore ai 60 giorni di preavviso proposti, soprattutto per le operazioni strutturalmente semplici, per cui si riduce a pochi giorni. Ai pochi casi di cessione con intervallo paragonabile a quello proposto si contrappongono la prassi di operazioni più rapide, in cui la pubblicità è formalizzata il giorno successivo alla cessione, o addirittura lo stesso giorno.
- (b) Ove si introducesse il proposto obbligo di preavviso di almeno 60 giorni, la cessione in blocco sarebbe comunicata alla clientela quando, nella prassi ordinaria, la cessione potrebbe non essere ancora definitivamente concordata. Si interverrebbe ancora nella fase di discussione dell'operazione, in assenza di garanzie che l'operazione sia infine conclusa.
- (c) Segnaliamo anche i rischi di incertezza e confusione nella clientela in caso di mancata conclusione della cessione. In tali casi, si può presumere che il cedente comunichi ai clienti la permanenza in capo a sé dei rapporti contrattuali. Potrebbero profilarsi criticità: (i) la comunicazione della mancata cessione potrebbe non essere effettuata o potrebbe essere data con anticipo insufficiente; (ii) la clientela potrebbe nel frattempo aver scelto di trasferire il rapporto contrattuale ad altro intermediario (es. per mancato gradimento del cessionario) prima di ricevere la seconda comunicazione; e (iii) non è chiaro a chi imputare e eventuali conseguenze dannose della mancata conclusione dell'operazione ove non dipenda da colpa delle parti coinvolte.
- (d) Desideriamo altresì rappresentare la possibile incertezza in relazione alla data di riferimento per il calcolo del detto termine di 60 giorni. Nella Relazione tale momento viene individuato nella data in cui non sarà più possibile per il cliente accedere ai servizi offerti dall'intermediario cedente (es. effettuare/ricevere pagamenti sul vecchio conto corrente). Sarebbe preferibile riferire il detto calcolo a un termine certo e oggettivamente verificabile (es. la data degli adempimenti di iscrizione e pubblicazione di cui al comma 2 dell'articolo 58 del TUB). Appare comunque opportuno specificare direttamente nelle Disposizioni di Trasparenza ovvero nelle Istruzioni di Vigilanza per le Banche di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 229/199 (di seguito le "**Istruzioni di Vigilanza**") l'esatta data per il calcolo del detto termine.

### 2.2 Costi documentali e altri oneri

- (a) La preventiva informazione della cessione comporta maggiori costi di conclusione dell'operazione, a fronte della produzione e gestione di comunicazioni individuali ai clienti.
- (b) La Relazione non sembra esaminare l'eventualità della mancata conclusione dell'operazione. In tal caso, agli oneri collegati all'informativa preventiva si sommerebbero i costi della comunicazione della mancata cessione, oltre agli oneri derivanti dalla gestione delle prevedibili interrogazioni e richieste di assistenza della clientela.
- (c) Ove si concluda per l'introduzione dell'obbligo di informazione preventiva, si auspica comunque il coordinamento di questo nuovo obbligo con il previgente

obbligo di comunicazione successiva (alla prima occasione utile) di cui al Titolo III, Capitolo 5 Sezione II, paragrafo 1 (*Cessione di rapporti giuridici a Banche*) delle Istruzioni di Vigilanza, per evitare duplicazioni e prevedere la conferma (o rettifica) delle indicazioni espresse nell'informativa preventiva.

### 2.3 Coordinamento con la disciplina dell'art. 58 TUB

- (a) Fermo restando quanto già osservato nel precedente paragrafo 2.1, riteniamo altresì che l'introduzione del termine di preavviso proposto possa comportare nella prassi negoziale il differimento delle operazioni di cessione, per i 60 giorni necessari per il preavviso alla clientela. L'effetto appare in contrasto con le esigenze di efficienza e semplificazione delle operazioni di concentrazione nel comparto bancario perseguite dal legislatore con l'introduzione del regime agevolato dell'art. 58 del TUB.
- (b) La disciplina del 1993 è stata introdotta con l'intento di facilitare i trasferimenti aziendali tra banche<sup>1</sup>, mentre la notificazione collettiva è dovuta alla specificità dell'attività degli intermediari bancari e finanziari, per cui la notificazione individuale avrebbe rappresentato un inconveniente non di poco conto<sup>2</sup>. Evidentemente la norma dell'art. 58 del TUB prevede un regime agevolato rispetto alla cessione di cui agli artt. 1260 e ss. c.c. (per i crediti) o agli artt. 1406 e ss. (per i rapporti contrattuali).
- (c) Con il proposto obbligo di preavviso si darebbe luogo a un regime ancor più oneroso di quello della cessione disciplinato dalle norme di diritto comune, che in molti casi non impone forme preventive di avviso o consultazione del debitore o controparte contrattuale. Alla luce della formulazione proposta, riteniamo che l'obbligo di preavviso non troverebbe applicazione alle cessioni concluse ai sensi del codice civile.
- (d) A fronte della descritta maggiore onerosità, gli intermediari potrebbero dunque essere indotti a ricorrere alla cessione di diritto comune per evitare i maggiori oneri e complicazioni derivanti dall'obbligo di preavviso alla clientela, ad esempio nei casi in cui per ragioni pratiche non si possa dar luogo al differimento descritto al precedente paragrafo (a).
- (e) Ci permettiamo dunque di rappresentare che l'introduzione del detto obbligo di preavviso potrebbe comportare l'adozione di prassi che darebbero luogo a ritardi o maggiori oneri, mentre il sistema bancario sembra aver bisogno di iniziative di segno opposto per recuperare competitività rispetto agli operatori internazionali.

### 2.4 Ambito di applicazione

- (a) Dal tenore letterale della proposta integrazione al paragrafo 1 (*Premessa*) della Sezione IV (*Comunicazioni alla clientela*) e dal testo della Relazione, si desume che l'informativa preventiva sarebbe dovuta ai soli titolari di conti corrente o conti di pagamento.
- (b) Ove si concluda per l'introduzione dell'obbligo di informazione preventiva, si suggerisce di chiarire con espressa previsione nel paragrafo 1 (*Premessa*) sopra richiamato che l'obbligo di preavviso non trova applicazione in relazione alla cessione di rapporti contrattuali diversi dai conti correnti e dai conti di pagamento.

---

<sup>1</sup> R. Costi, "L'ordinamento bancario", Bologna, 1994, 608.

<sup>2</sup> R. Cercone, "Cessione di rapporti giuridici a banche" in *La nuova legge bancaria* a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, Milano 1996, 981.

## 2.5 Opponibilità della cessione alla clientela

- (a) Ai sensi del comma 4 dell'art. 58 TUB, la pubblicità di cui al comma 2 dello stesso articolo produce gli effetti dell'opponibilità ai debitori ceduti di cui all'art. 1264 c.c. La previsione contenuta nel comma 2 sopra citato, opera un rinvio alle eventuali forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia, oltre all'iscrizione nel Registro delle Imprese e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- (b) Ad avviso degli scriventi, l'attuale formulazione della proposta integrazione al paragrafo 1 (*Premessa*) della Sezione IV (*Comunicazioni alla clientela*) può ingenerare incertezza in merito all'opponibilità della cessione nei confronti della clientela.
- (c) In particolare, potrebbe sorgere il dubbio se il proposto preavviso possa qualificarsi come "forma integrativa di pubblicità" ai fini del comma 2 dell'art. 58 del TUB, e se pertanto la detta opponibilità si verifichi solo al decorso (i) del termine di 60 giorni di cui alla proposta integrazione, ovvero (se diversa) (ii) alla data indicata nella informativa preventiva per il completamento della cessione.
- (d) A detta incertezza contribuisce la limitazione dei rapporti contrattuali interessati dal proposto obbligo di preavviso ai soli conti corrente e conti di pagamento (v. precedente paragrafo 2.4). Nel caso (frequente nella prassi) dei rapporti di conto corrente congiunti ad affidamento, si profilerebbero rischi di disallineamento negli effetti della cessione rispetto ai due elementi del rapporto.
- (e) Lo stesso dubbio potrebbe sorgere in relazione al vigente obbligo di comunicazione della cessione al cliente "alla prima occasione utile", di cui al Titolo III, Capitolo 5, Sezione II, Paragrafo 1 (*Cessione di rapporti giuridici a Banche*) delle Istruzioni di Vigilanza. Si suggerisce pertanto di chiarire che la suddetta comunicazione da effettuarsi "alla prima occasione utile" non si intenda "forma integrativa di pubblicità" ai fini del comma 2 dell'art. 58 del TUB.

## 2.6 Imputabilità

- (a) Le modifiche proposte pongono a carico della banca cessionaria l'obbligo della comunicazione preventiva della cessione. Ciò potrebbe comportare l'anomalia della comunicazione di un'operazione straordinaria da parte di un soggetto che, alla data della comunicazione, non è titolare dei rapporti contrattuali interessati.
- (b) Fino al decorso del termine di preavviso, la banca cessionaria non avrebbe titolo per rispondere degli effetti del preavviso nei rapporti con la clientela, mentre la banca cedente si troverebbe a rispondere degli effetti di un atto compiuto da terzi. È ragionevole presumere che i tempi e i contenuti del preavviso siano ponderati dagli intermediari coinvolti e disciplinati contrattualmente; permarrebbero tuttavia profili di incertezza in relazione:
  - (i) all'accesso ai dati personali della clientela, necessari per l'adempimento dell'obbligo di preavviso da parte dell'intermediario cessionario, prima del completamento della cessione;
  - (ii) all'eventualità di preavviso in tempi o forme non concordate tra cedente e cessionario;
  - (iii) ai casi di mancata conclusione della cessione nei tempi indicati nella comunicazione.

- (c) Ove si concluda comunque per l'introduzione dell'obbligo di preavviso, a fronte delle incertezze sopra rappresentate appare comunque preferibile porre l'obbligo a carico dell'intermediario cedente.

### 3. CONCLUSIONI E PROPOSTE

- 3.1 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si auspica l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva della cessione dalla revisione delle Disposizioni di Trasparenza. Gli obiettivi delineati nel Documento di Consultazione appaiono comunque perseguibili nel quadro dell'attuale disciplina di vigilanza per le banche, mediante la verifica della sussistenza in capo a cedente e cessionario di presupposti organizzativi e operativi idonei ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi alla clientela.
- 3.2 Si propone di valutare, in alternativa all'introduzione dell'obbligo di preavviso, l'espressa previsione di un obbligo a carico della banca cedente e della banca cessionaria di assicurare comunque la continuità nell'erogazione dei servizi alla clientela.
- 3.3 Ove codesta rispettabile Autorità concluda per l'introduzione dell'obbligo di informazione preventiva anche a fronte degli argomenti esposti, si suggerisce la revisione del testo sottoposto a consultazione al fine di:
- (a) prevedere espressamente la data di riferimento del calcolo del termine di preavviso, che potrebbe coincidere con la data degli adempimenti di iscrizione e pubblicazione di cui al comma 2 dell'articolo 58 del TUB (o altro termine certo e oggettivamente verificabile);
  - (b) coordinare l'obbligo di preavviso con l'obbligo di comunicazione successiva (alla prima occasione utile) di cui al Titolo III, Capitolo 5, Sezione II, Paragrafo 1 (*Cessione di rapporti giuridici a Banche*) delle Istruzioni di Vigilanza;
  - (c) introdurre espressa conferma che l'obbligo di preavviso, nonché il suddetto obbligo di comunicazione successiva (alla prima occasione utile) non si qualificano come "forma integrativa di pubblicità" ai fini del comma 2 dell'art. 58 del TUB;
  - (d) confermare espressamente che l'obbligo di preavviso è escluso per la cessione di rapporti contrattuali diversi dai rapporti di conto corrente e conto pagamento;
  - (e) porre l'obbligo di preavviso a carico del soggetto cedente (anziché del cessionario).

\* \* \*

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento, si prega di contattare l'Avv. Carlo Massini ([carlo.massini@hoganlovells.com](mailto:carlo.massini@hoganlovells.com)) o l'Avv. Ilaria Parrilla ([ilaria.parrilla@hoganlovells.com](mailto:ilaria.parrilla@hoganlovells.com)).

Conferiamo infine il consenso alla pubblicazione delle osservazioni esposte.

Distinti saluti,



**Hogan Lovells Studio Legale**